



COMUNE DI MARTINIANA PO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

OGGETTO:

ART.20 D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I. - REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30 nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica Ordinaria, di Prima convocazione, il Consiglio comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. Allasia Bruno	Presidente	Sì
2. Bianco Marco	Vice Sindaco	Sì
3. Ladiglione Bartolomeo	Consigliere	Sì
4. Mairone Bruno	Consigliere	Sì
5. Boaglio Stefano Domenico	Consigliere	Sì
6. Sodano Erica	Consigliere	Sì
7. Bono Mauro	Consigliere	Sì
8. Putetto Simone	Consigliere	Sì
9. Barra Livio Giuseppe	Consigliere	Sì
10. Bernardi Giorgio	Consigliere	Giust.
11. Berardo Bruno	Consigliere	Sì
	Totale Presenti:	10
	Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale TADDEO Dott. Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco Allasia Bruno riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario – Dott.ssa Valeria Bosio ;

Preso atto di quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), così come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P., art. 4 comma 1, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente e indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Riconosciuto, nel contempo, che il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) Produzione di un servizio d'interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato in base a quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 2;

d) Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti oppure allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) Servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie a supporto di enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici previste all'art.3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...omissis...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 28 settembre 2017, avente per oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 24 del D.Lgs n° 175/2016: "Testo Unico in materia di società a partecipazione Pubblica" e considerato che è necessario provvedere alla ricognizione periodica delle partecipazioni (ex art. 20 del D.Lgs 175/2016);

Rilevato che dal piano operativo di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 1 c. 612 Legge 23 dicembre 2014 n° 190 tale ricognizione delle partecipazioni (individuando quelle che eventualmente dovrebbero essere alienate) costituisce

aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi del già citato art. 20/D.lgs 175/2016, T.U.S.P. e art. 1 c. 612 Legge 190/2014;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – vale a dire di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c.1. T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) Sono tra quelle previste dall'art. 20, comma 2 , T.U.S.P., ossia:
 - a) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) Partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 (cinquecentomila) di euro;
 - e) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, (tenuto conto che per le società di cui all'art.4, comma 7, D.L.vo n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo);
 - f) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art.4 T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni di cui al predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Verificato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- In società che producono servizi economici d'interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis, del decreto legislativo n. 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune in considerazione del fatto che l'affidamento dei servizi in corso affidati alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- In società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite o autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Rilevato che le società in "house providing", sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.L.vo n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti

affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo restando il rispetto dell'art.4, comma 1 , D.L.vo n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati attraverso le attività ed i servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Riconosciuto che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P. , e che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, come risulta dall'allegato alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che le società partecipate oggetto di questa ricognizione producono servizi generali strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267;

Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Bilancio, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 10 - voti favorevoli n. 10 - voti contrari n. // - astenuti n. //

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018.
3. Di autorizzare il mantenimento senza interventi delle attuali partecipazioni nella seguente società:
 - ***I'A.C.D.A. s.p.a.** (Azienda Cuneese dell'Acqua) che provvede alla gestione del servizio idrico integrato. Il servizio idrico integrato costituisce un servizio pubblico locale disciplinato originariamente dalla legge n.36/1994 ed oggi dal D.L.vo n.152/2006, dalla normativa regionale di*

dettaglio ed, in parte, dall'art.23 bis del D.L. n. 112/2008; la disciplina speciale della materia prevede l'affidamento mediante gara da parte dell'autorità d'ambito, e consente la sopravvivenza transitoria delle attuali gestioni (comma 8 articolo 23 bis del D.L. n.112/2008 convertito in legge n.133/2008), in attesa dell'attuazione della riforma.

4. Di dare atto che la società sopra citata rientra nel novero delle “*società che svolgono servizi di interesse generale*” e pertanto strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

5. Di provvedere, mediante i competenti uffici comunali, alla comunicazione del piano ai sensi del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, rendendo disponibili le informazioni alla sezione della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ed alla struttura Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) come previsto all'articolo 15.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
Allasia Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
TADDEO Dott. Giuseppe